



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

**IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive

Articolo 4 – - Ripartizione delle competenze

Articolo 5 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali

Articolo 6 - Criteri per il rilascio di autorizzazioni all'uso

Articolo 7 - Tariffe di utilizzo.

Articolo 8 - . Pagamento delle tariffe

Articolo 9 - Presentazione delle domande di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi

Articolo 10 - Rilascio delle autorizzazioni all'uso

Articolo 11 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'uso

Articolo 12 – Obblighi dell'assegnatario d'uso

Articolo 13 -Sorveglianza - Revoca delle autorizzazioni.

Articolo 14 - Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso

Articolo 15- Indirizzi inerenti la gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali con Enti del III Settore.

Articolo 16- Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica

Articolo 17 - Norme comuni a tutte le gestioni degli Impianti Sportivi.

Articolo 17 bis Norme specifiche per le concessioni degli Impianti Sportivi

Articolo 18 –Funzioni di vigilanza esercitate dall'affidatario/ concessionario e relativa responsabilità.

Articolo 19 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

Articolo 20 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

Articolo 21 - Rinvii

Articolo 22 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ed in disponibilità dell'ente e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Nel dettaglio il presente Regolamento stabilisce norme in materia di:
 - a) ripartizione delle competenze tra gli organi comunali in materia di modalità di gestione e fruizione degli impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative per lo sport;
 - b) Criteri per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.
 - c) Criteri per la concessione in uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;
 - d) Modalità di applicazione delle tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
3. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico, e per il tempo libero della collettività, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale. Possono essere anche utilizzati, in via straordinaria, e qualora compatibili, per attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.
4. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport, ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero
5. Il Comune di Roseto degli Abruzzi riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
6. Gli impianti sportivi presenti sul territorio Comunale sono i seguenti:

1. Palasport comunale	2. Campo Polivalente "S. Petronilla
3. Palestra Media D'Annunzio;	4. Campo Polivalente San Giovanni
5. Palestra Elementare D'Annunzio	6. Campo Polivalente Montepagano
7. Palestra Via Piemonte;	8. Campo Polivalente Voltarrosto
9. Palestra e Palestrina F. Romani;	10. Campo Polivalente "Campo a Mare superiore"
11. Stadio Fonte dell'Olmo	12. Campo Polivalente "Campo a Mare inferiore"

13. Campo S. Lucia	14. Campo Polivalente "Casal Thaulero"
15. Campo Cologna Spiaggia	16. Piscina comunale
17. Campo Cologna Paese	18. Campi da Tennis
19. Campo Patrizi	20. Pala-beach
21. Arena 4 Palme	22. Bocciodromo comunale

7. Sono classificate come palestre scolastiche tutte le palestre annesse ad edifici scolastici per la quali viene annualmente concesso l'uso in orario extrascolastico sulla base delle convenzioni con gli Istituti Scolastici.
8. La gestione di impianti sportivi comunali è un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di immagine del territorio, ecc.).
9. Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.;
10. La gestione di un impianto sportivo - intesa come l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge, rientra nell'area dei servizi pubblici e, più in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali.
11. Il comune, di regola, assicura con proprio personale, mezzi e risorse finanziarie la conduzione dell'impiantistica sportiva a beneficio della collettività e nell'interesse generale. La gestione diretta può avvenire anche in collaborazione con enti del terzo settore nelle forme disciplinata dal successivo articolo 15.
12. Nel caso in cui la conduzione diretta o convenzionata dell'impianto non risulti sostenibile , prima di individuare la forma più vantaggiosa per l'ente di affidamento a terzi sul mercato di un impianto sportivo (esternalizzazione del servizio), occorre classificare l'impianto in "impianto di rilevanza economica" (servizio pubblico locale a rilevanza economica) o "impianto privo di rilevanza economica" (servizio pubblico locale privo di rilevanza economica).
13. Sono a rilevanza economica gli impianti la cui gestione è remunerativa, ovvero in grado di produrre reddito, cioè sostenere i fattori produttivi e produrre eventuali utili di gestione. Sono, invece privi di rilevanza economica gli impianti che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione e pertanto la gestione va assistita dall'ente.
14. Solo gli impianti a rilevanza economica possono essere ceduti in concessione, pertanto, ai fini dell'affidamento in concessione del bene, occorrerà redigere un Piano Economico finanziario. Di seguito uno schema riassuntivo sulle forme possibili forme di gestione dell'impiantistica sportiva pubblica.

IMPIANTO A RILEVANZA ECONOMICA (Da comprovare attraverso il PEF)	IMPIANTO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA
Istituto della concessione di servizi o altre forme di PPP	Gestione diretta
Procedura aperta a tutti i soggetti operanti sul mercato	Istituto dell'appalto di servizi a norma del codice dei contratti D. Lgs 50/2016. Assenza di rischio operativo per l'appaltatore. Il corrispettivo è il prezzo corrisposto dal Comune (che può essere variamente compensato in conto utenze, introiti ecc.)
Assunzione di rischio operativo a carico del concessionario. Il corrispettivo per la gestione sono gli introiti derivanti dagli utenti. Tuttavia il Comune può corrispondere un contributo per l'equilibrio economico (max 49% del fatturato)	Convenzioni con enti del III settore (VOLONTARIATO E LA PROMOZIONE SOCIALE): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Viene affidato l'impianto per la pratica di attività sportive, o aggregative (concessione d'uso), <u>ma non la sua gestione economica</u>. Il servizio viene prestato gratuitamente o con rimborso delle spese documentate e previamente autorizzate. ▪ Il Comune rimane responsabile delle manutenzioni straordinarie. ▪ Non vengono praticate tariffe, ma solo quote sociali. ▪ Non vi è presenza di attività commerciali
Realizzazione fini istituzionali e sociali del servizio	Realizzazione fini istituzionali e sociali del servizio
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	Manutenzioni ordinarie.

15. Ai fini della qualificazione del servizio pubblico di gestione dell'impianto sportivo sotto il profilo della rilevanza economica, occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. La qualificazione deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento: alla soluzione organizzativa prescelta dal Comune per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc. La qualificazione dell'impianto come impianto a rilevanza economica o privo di rilevanza economica deve pertanto discendere da un realistico piano finanziario.

Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- a) impianto sportivo: il luogo (indoor o outdoor) opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, di base, amatoriale, ricreativo o educativo;

- c) **autorizzazione d'uso:** il provvedimento con il quale il Comune o il gestore autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzo non occasionale di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, ovvero l'utilizzo dell'impianto sportivo nel suo complesso, per lo svolgimento di attività sportiva;
- d) **altre attività non specificamente sportive:** attività con finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport, ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero, compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto;
- e) **assegnazione d'uso occasionale:** l'autorizzazione all'uso, rilasciata dal comune o dal gestore dell'impianto, per periodi di durata inferiore ai 2 mesi e per utilizzi occasionali estemporanei; le assegnazioni d'uso occasionale sono soggette al pagamento delle tariffe determinate dall'amministrazione comunale o dal gestore dell'impianto sportivo richiesto;
- f) **affidamento in concessione:** ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. vv del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.vv) il un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale il comune affida a uno o più operatori economici la gestione dell'impianto riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell'impiantistica ;
- g) **affidamento in convenzione degli impianti sportivi ad enti del III settore:** ai sensi del combinato disposto dell' articolo 56 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e dell'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2012 n. 27, l'affidamento dell'impianto per la pratica di attività sportive o aggregative, ma non la sua gestione economica. Il servizio viene prestato gratuitamente e può essere previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente concordati.
- h) **affidamento in appalto:** il contratto con il quale un Operatore Economico assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il servizio di gestione dell'Impianto sportivo verso un corrispettivo in denaro;
- i) **concessione di costruzione e gestione:** il contratto disciplinato ai sensi della normativa vigente che prevede la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica per la remunerazione dell'investimento.
- j) **Tariffa:** la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune oppure al concessionario dell'impianto (lett. f) a fronte dell'assegnazione del medesimo.
- k) **Enti sportivi del terzo settore:** Gli enti individuati dall'art. 2 della legge Regionale 19 giugno 2012 n. 27 e dall'articolo 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2018, n. 2 .

Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, sono prioritariamente assegnati per la pratica di attività sportiva di interesse pubblico, oltre che, per quanto attiene alle palestre scolastiche, per le attività didattiche.
2. In relazione alla finalità sportiva di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico, in ordine di priorità, le seguenti attività:
 - a. attività promosse o organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale
 - b. attività agonistiche svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.

- c. attività di avviamento e di promozione dello sport destinate a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni;
- d. attività motorio-sportiva specificamente indirizzate ai disabili;
- e. attività motorio-sportiva specificamente indirizzate agli anziani;
- f. attività sportive a carattere amatoriale o non agonistico;
- g. attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

- a) **Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi e palestre scolastiche, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi fra:**
 - a) **Consiglio Comunale;**
 - b) **Giunta Comunale;**
 - c) **Dirigenti.**
- b) **Al Consiglio Comunale compete:**
 - a) **approvare il regolamento recante la disciplina di utilizzo degli impianti sportivi comunali e le relative modifiche;**
 - b) **Il Piano Economico finanziario e i criteri generali per l'affidamento in concessione di impianti a rilevanza economica (Servizi produttivi);**

Con il presente Regolamento il Consiglio definisce i criteri generali che presiedono: ,

 - **l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi comunali (lettere c e d e art. 2)**
 - **Le modalità di applicazione delle tariffe da usare per l'utilizzo degli impianti**
 - **la definizione dei contenuti minimi delle concessioni di servizi degli impianti sportivi a rilevanza economica o altre forme di PPP.**
- c) **Alla Giunta Comunale compete:**
 - a) **approvare le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali, comprese quelle per l'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;**
 - b) **definire le modalità di gestione di ciascun impianto, ferma restando la competenza del consiglio comunale nel caso in cui si valuti d'interesse per l'ente l'esternalizzazione della gestione della struttura risultando la stessa di rilevanza economica.**
 - c) **approvare gli schemi delle "convenzioni tipo" di affidamento in convenzione degli impianti sportivi ad enti del III settore;**
 - d) **approvare il progetto del servizio di appalto di gestione dell'impianto ai sensi dell'articolo 23 comma 14 e 15 del D. Lgs 50/2016;**
 - e) **approvare i periodi e gli orari di apertura al pubblico dei singoli impianti sportivi;**
 - f) **concedere la collaborazione tramite il patrocinio dell'Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti Comunali in materia.**
- d) **Ai Dirigenti compete:**
 - a) **provvedere ad approvare i calendari di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre**

scolastiche nonché il rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;

- b) provvedere all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni di servizi degli impianti sportivi a rilevanza economica (art. 2 lett. f), e all'appalto di servizi degli impianti privi di rilevanza economica e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico (art. 2 lett. h);
- c) Attivare la procedura di evidenza pubblica (Avviso) per l'affidamento in convenzione (art. 2 lett. g) degli impianti ad enti sportivi del terzo settore, fino alla sottoscrizione della convenzione.
- d) esercitare, in collaborazione con i competenti servizi tecnici comunali, ciascuno per le proprie competenze, funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte di concessionari e/o affidatari a qualunque diverso titolo;
- e) svolgere ogni altra funzione attribuita in ambito sportivo dal presente Regolamento, ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i Regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 5- Utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. La fruizione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento, mediante apposite assegnazioni in uso.
2. Le attività praticate negli impianti sportivi comunali dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche delle strutture richieste, nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'autorizzazione all'uso tali da non arrecare alcun danno alle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per organizzare, sia direttamente, sia mediante soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport.
4. Nelle strutture Comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive o attività giudicate compatibili.

Articolo 6 - Criteri per il rilascio di autorizzazione all'uso

1. In relazione all'utilizzo degli impianti comunali e delle palestre scolastiche hanno priorità i seguenti soggetti:
 - a) Amministrazione Comunale;
 - b) Società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni o a Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Altre associazioni sportive che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per minori, disabili ed anziani;
 - d) Gruppi spontanei di cittadini costituiti per lo svolgimento di attività sportive;
2. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre

scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione sulla base di accordi da convenirsi fra autorità scolastiche e Amministrazione comunale.

3. Il sistema di punteggio per l'assegnazione alle Associazioni sportive delle ore di utilizzo annuale degli impianti sportivi deve rispettare i seguenti criteri in ordine di priorità, individuando quattro livelli di giudizio: Ottimo (O); Buono (B); Sufficiente (S); Negativo (N) ed attribuendo agli stessi un punteggio variabile in base alle priorità.

a) Disponibilità ad offrire corsi gratuiti per le famiglie meno abbienti. I corsi verranno assegnati tramite il segretariato sociale. Il numero di corsi gratuiti vanno comunicati unitamente alla richiesta di orari.

Numero corsi	Giudizio	Punteggio
Maggiore di 10	Ottimo	20
Fra 10 e 5	Buono	16
Fra 4 e 1	Sufficiente	8
Nessuno	Non valutabile	0

b) Rilevanza dell'attività agonistica eventualmente svolta:

Livello agonistico	Giudizio	Punteggio
Società iscritte a Campionati di categoria superiore	Ottimo	18
EPS Nazionale, Federazione Regionale	Buono	14
EPS Regionale, Federale Provinciale	Sufficiente	7
Altro	Non valutabile	0

c) Radicamento nel territorio, espresso in termini di anni di anzianità sportiva praticata e di insediamento nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo comunale :

Anzianità sportiva e periodo di attività sul territorio	Giudizio	Punteggio
Maggiore di 20 anni	Ottimo	16

Fra 20 e 10 anni	Buono	12
Fra 9 e 1 anno	Sufficiente	6
Minore di 1 anno	Non valutabile	0

d) Coinvolgimento dell'utenza, in termini di numero di tesserati nell'ultimo anno

Numero di Tesserati	Giudizio	Punteggio
Maggiore di 100	Ottimo	14
Fra 100 e 40	Buono	10
Minore di 40	Sufficiente	5

- e) Verranno assegnati numero 5 punti alle Associazioni e Società Sportive che nel loro staff tecnico abbiano almeno , come tesserato, un Diplomato ISEF o Laureato in Scienze motorie.
- f) Verranno assegnati numero 10 punti alle Associazioni e Società sportive che praticano discipline che per regolamento federale sono obbligate a svolgere l'attività in strutture coperte (indoor).

4. Le ore di fruizione degli impianti saranno distribuite secondo la seguente formula: Moltiplicare il totale delle ore disponibili da assegnare per ogni impianto (A) per il punteggio ottenuto dalle singole associazioni (B). Dividere il risultato così ottenuto per la somma dei punteggi assegnati alle società (C). $[(A) \times (B) / C]$.
5. Nel caso in cui alcune associazioni assegnatarie dovessero rinunciare ad 1 o più ore rispetto a quelle assegnate il dirigente, nel corso dell'anno sportivo, provvederà al calcolo per la riassegnazione delle suddette ore secondo i criteri e il metodo di cui al presente articolo.
6. Nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00 si procederà alla distribuzione delle ore di utilizzo degli impianti dando priorità agli Istituti Scolastici. Per le restanti ore si procederà alla relativa assegnazione dando priorità alle Associazioni e Società Sportive secondo i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 7 - Tariffe di utilizzo

1. Gli utilizzi sono, di norma, soggetti al pagamento delle tariffe di utilizzo. Fanno eccezione gli utilizzi di seguito specificati:
- quelli diretti da parte del Comune;

- le autorizzazioni d’uso gratuito o a tariffa ridotta su deliberazione della Giunta Comunale come specificato dai successivi commi.
2. Le tariffe per gli utilizzi sono stabilite dall’Amministrazione Comunale.
 3. La determinazione delle tariffe d’uso, per ciascun impianto sportivo comunale e per ciascuna palestra scolastica, avviene tenendo conto:
 - della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione
 - della tipologia dell’impianto, delle attività e iniziative che è possibile svolgere nella specifica struttura, della rilevanza economica della struttura stessa
 - delle necessità finanziarie del Comune, rapportate alle spese gestionali.
 4. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni, iniziative patrocinate dal Comune o rivolte a disabili o categorie svantaggiate, può motivatamente deliberare l’autorizzazione d’uso degli impianti a titolo gratuito, oppure a tariffa agevolata ridotta.
 5. Le autorizzazioni d’uso gratuito o a tariffa ridotta per iniziative patrocinate sono passibili di revoca qualora l’associazione organizzatrice contravvenga alle norme di buon utilizzo della struttura contenute nel presente Regolamento. In caso di revoca dell’autorizzazione d’uso gratuito l’assegnatario è tenuto al pagamento della tariffa intera.

Articolo 8 - Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento delle tariffe deve avvenire in forma anticipata al gestore, con cadenza mensile per ogni periodo di uso continuativo autorizzato e prima di ogni autorizzazione di utilizzo occasionale.
2. In caso di inagibilità o di impossibilità di uso riconducibile all’impianto autorizzato, la tariffa di utilizzo non è dovuta e verrà pertanto rimborsata.
3. La Società autorizzata all’uso che non usufruisca dell’autorizzazione all’uso per motivi non riconducibili all’impianto sportivo, deve darne tempestiva comunicazione al gestore ed è in ogni caso tenuto al pagamento della relativa tariffa, che non sarà rimborsata. Se il gestore viene avvisato in forma scritta del mancato utilizzo dell’impianto con almeno 24 ore di anticipo, la tariffa dovuta sarà ridotta (e pertanto rimborsata) del 50%.
4. L’Amministrazione Comunale provvederà a controlli periodici, anche su segnalazione dei gestori, sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le strutture comunali e, in caso di reiterata violazione dei termini di cui al presente articolo, darà corso agli adempimenti di cui al successivo art. 19.

Articolo 9 - Presentazione delle domande di autorizzazione all’uso degli impianti sportivi

1. **La domanda di autorizzazione all’uso di impianti sportivi comunali dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici, scaricabile anche dal sito internet del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo richiedente e dovrà contenere:**
 - a) **l’indicazione della struttura di cui si richiede l’uso;**
 - b) **l’indicazione precisa dei periodi, giorni ed orari di utilizzo richiesti;**
 - c) **l’attività sportiva che si intende esercitare;**
 - d) **il numero delle ore settimanali;**
 - e) **eventuali risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale dell’anno precedente;**

- f) altri elementi utili per consentire la definizione delle precedenze e il trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo, affiliazione alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva ove non già depositati, numero degli iscritti del settore giovanile, specificazione delle attività e dei campionati di cui ai singoli utilizzi, età degli atleti ecc.);
 - g) il numero complessivo dei tesserati;
 - h) indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o indirizzo e-mail;
 - i) il nominativo del/dei responsabile/i dell'attività sportiva;
 - j) il nominativo del componente lo staff tecnico in possesso di Laurea in scienze motorie o di diploma Isef o titolo di studio equipollente e istruttore specifico ai sensi della normativa vigente;
 - k) eventuale programmazione di corsi e/o stage gratuiti o a condizioni economiche vantaggiose per le famiglie meno abbienti, rivolti a bambini e/o ragazzi, e attività sportive per i soggetti diversamente abili e per la terza età;
 - l) scheda sintetica di autovalutazione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento
 - m) dichiarazione di presa visione per accettazione delle norme di cui al presente Regolamento;
 - n) dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile;
 - o) dichiarazione di rispetto delle norme sulla sicurezza.
2. I gruppi spontanei sono esentati dalle precisazioni di cui al precedenti punti d), e), g) del comma 1. Oltre a quanto previsto dai precedenti punti a) b) c) f) h) del comma 1 del presente articolo, i gruppi spontanei devono:
- a. indicare il nome del responsabile del gruppo spontaneo, il quale risponde per conto del gruppo stesso;
 - b. allegare una dichiarazione che i componenti del gruppo non praticano alcun genere di attività agonistica in relazione allo sport per il quale viene richiesto l'utilizzo della struttura.
3. Se l'istanza prodotta manca di alcuni dei suddetti punti, l'ufficio competente si riserva di chiedere l'eventuale documentazione mancante ad integrazione. Il mancato adempimento, entro il termine di 10 giorni da apposita missiva dell'ufficio competente, sarà valutato quale motivo di esclusione.
4. Le domande di utilizzo delle strutture sportive per l'intero anno sportivo o per periodi superiori a 2 mesi, dovranno essere presentate a seguito di specifico avviso emanato dall'Ufficio sport entro giugno precedente l'anno sportivo di riferimento.
5. Le domande di assegnazione d'uso occasionale, o per periodi inferiori a 2 mesi, dovranno essere presentate al protocollo del comune o titolare della gestione della struttura prescelta, almeno tre giorni lavorativi prima di quello indicato per l'uso.

Articolo 10 - Rilascio delle autorizzazioni all'uso

1. Il rilascio delle autorizzazioni d'uso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente Regolamento è di competenza dell'Ente Comunale. Il rilascio delle autorizzazioni di utilizzo occasionale è di competenza del gestore dell'impianto sportivo o palestra scolastica. In tal caso il gestore è tenuto

ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Le strutture sportive si intendono assegnate nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'autorizzazione all'uso e sono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, di riscaldamento.
3. Le attrezzature di cui sono dotate le strutture sportive sono a disposizione degli utilizzatori, salvo contrario motivato parere del concedente.
4. L'Ufficio comunale competente in materia di sport curerà, entro il 31 agosto di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle strutture sportive alla luce delle domande regolarmente prodotte, e sulla base delle convenzioni con le Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesso alle scuole. Il calendario approvato verrà pubblicato sul sito internet del Comune.
5. Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, autorizzazioni provvisorie.
6. Il rilascio delle autorizzazioni implica il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'art. 8. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di autorizzazione all'uso dovranno essere comunicate in forma scritta ed avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal giorno 1 del mese successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune).
7. Le autorizzazioni temporanee di utilizzo sono revocabili in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, su valutazione insindacabile dal Comune.
8. Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura autorizzata quale impianto/palestra per attività ginnico-sportive, per uso scolastico e per la preparazione atletica. Gli utilizzatori sono tenuti a verificare l'agibilità e le eventuali omologazioni per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito. In particolare per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, gli utilizzatori dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore della struttura autorizzata, nonché a quanto indicato nello specifico piano di emergenza ed evacuazione redatto dal gestore, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell'impianto come indicato sul piano stesso.
9. Gli utilizzatori che non risultino in regola con il pagamento delle tariffe per precedenti autorizzazioni, non possono presentare ulteriori richieste di utilizzo delle strutture sportive per gli anni successivi, sino al ripianamento della situazione debitoria.

Articolo 11 -Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'uso.

1. Le autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi sono rilasciate dal Dirigente competente nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.

Articolo 12 - Obblighi dell'assegnatario d'uso.

1. Con il rilascio delle autorizzazioni d'uso, i sodalizi sportivi, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, sono tenuti a:
 - a. utilizzare la struttura autorizzata per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nell'autorizzazione d'uso;
 - b. non utilizzare la struttura autorizzata per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
 - c. sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
 - d. per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, prendere visione del piano di gestione dell'emergenza e sfollamento predisposto dal gestore ed uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore;
 - e. comunicare tempestivamente al gestore e all'Ufficio comunale competente i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati prima del proprio turno di utilizzo, tramite mail/pec del Comune;
 - f. rispondere al gestore dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo, i quali dovranno essere risarciti;
 - g. provvedere alla vigilanza della palestra/impianto sportivo autorizzati per tutto il tempo di utilizzo e, solo in caso di impianto o palestra non gestiti, alle pulizie della stessa successivamente all'utilizzo stesso, indicando chi (associato o personale specializzato) provvederà a tali incombenze;
 - h. non consentire l'accesso alla struttura ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal responsabile indicato;
 - i. garantire che gli utenti della struttura utilizzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
 - j. vietare l'attività con attrezzi non idonei (la pratica di discipline particolari è consentita esclusivamente negli impianti dichiarati specificatamente idonei);
 - k. garantire l'osservanza del divieto di fumare nell'impianto e nei locali pertinenti (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto (area esterna inclusa) animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;
 - l. gli impianti e gli spogliatoi vanno lasciati puliti ; la pulizia è a carico di ogni società/associazione utilizzatrice ;
 - m. non è consentito il consumo di alimenti e bevande all'interno delle palestre scolastiche o degli impianti sportivi e nei locali di pertinenza se non con idonea autorizzazione.

Articolo 13 - Sorveglianza – revoca delle autorizzazioni

1. Il Comune, con propri incaricati vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, l'eventuale custode, il personale comunale incaricato e la Polizia Municipale.

2. Qualora si riscontrino inadempienze da parte degli utilizzatori, il Comune, anche su documentata segnalazione del gestore, procederà a formale contestazione, in seguito alla quale adotterà i seguenti provvedimenti:
 - a) diffida al primo accertamento;
 - b) sospensione temporanea per n. 4 settimane di attività al secondo accertamento;
 - c) revoca dell'autorizzazione d'uso al terzo accertamento.
3. Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca dell'autorizzazione d'uso nei seguenti casi:
 - g) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
 - h) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
 - i) utilizzo delle strutture da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società autorizzata;
 - j) sub assegnazione degli spazi a terzi;
 - k) danni alla struttura assegnata procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - l) inosservanza delle norme in materia di sicurezza.
4. Il Comune può altresì procedere alla revoca dell'autorizzazione d'uso nel caso in cui, effettuati d'ufficio o a cura del gestore lavori di ripristino di eventuali danni alla struttura o ad attrezzature gli utilizzatori responsabile dei danni non provveda a rimborsare della spesa e all'eventuale risarcimento del danno subito, entro 30 giorni dalla richiesta.
5. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, l'autorizzazione d'uso per motivi di interesse pubblico, ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla l'utilizzatore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
6. Il Comune può in qualsiasi momento in caso di sopraggiunta necessità (ad es. sospensione d'uso di uno degli impianti o palestre scolastiche) revocare tutte le autorizzazioni d'uso precedentemente autorizzate e riassegnare nel complesso gli spazi secondo i criteri esposti nel presente regolamento previa comunicazione agli assegnatari d'uso e ai gestori.

Articolo 14 - Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'autorizzazione d'uso di una palestra scolastica o di un impianto sportivo comunale, l'Amministrazione si riserva di agire, direttamente o tramite il gestore, nei confronti dell'assegnatario d'uso in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:
 - a) revoca dell'autorizzazione d'uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
 - b) azione risarcitoria per danni arrecati all'impianto;
 - c) revoca dell'autorizzazione d'uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta, ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile l'assegnatario.
2. Le istanze di autorizzazioni d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di palestre scolastiche e impianti oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione d'uso è esclusa qualunque possibilità per l'assegnatario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione d'uso, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario, il gestore ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

**Articolo 15 - Indirizzi inerenti la gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali
con enti del III settore**

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, se economicamente conveniente per il comune, può essere affidata in convenzione (gestione non economica) agli Enti sportivi del terzo settore, selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
2. I soggetti affidatari sono individuati sulla base dei seguenti requisiti a cui l'avviso collegherà punteggi omogenei e proporzionati:
 - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nella Frazione ove è ubicato l'impianto stesso;
 - c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
 - d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
 - e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - f) livello di attività svolta;
 - g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
 - j) anzianità di iscrizione al registro Coni.
3. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica, si potrà procedere all'affidamento diretto. Anche in caso di affidamento diretto dovranno essere soddisfatti i criteri di cui al precedente comma 2 e tutte le norme relative alla gestione di cui al presente Regolamento.
4. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato secondo le forme di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:
 - tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
 - modalità di gestione contenute nella specifica convenzione il cui schema ;
 - rimborso costi previamente autorizzati alle Associazioni/Società Sportive
 - eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
 - termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
5. La selezione della migliore offerta sarà effettuata sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:
 - a. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - b. selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la

valutazione dei profili tecnici della gestione;

c. determinazione della durata dell'affidamento in gestione, comunque contenuta nel termine di durata massima definito nella convenzione tipo dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 lettera c)

d. Piano delle manutenzioni ordinarie.

6. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'impianto e dell'oggetto dell'affidamento ;
- durata dell'affidamento;
- rimborso costi previamente autorizzati e debitamente documentati alle Associazioni/Società Sportive;
- tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc..);
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
- indicazione delle tipologie di oneri posti a carico dell'affidatario;
- facoltà esercitabili dall'affidatario;
- interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
- eventuale corrispettivo per servizi richiesti forniti all'Amministrazione Comunale;
- eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole;
- norme sul personale e sulla sicurezza;
- garanzie (polizze fidejussorie e assicurative di valore adeguato);
- verifica a metà del periodo di gestione con possibilità di recesso unilaterale anticipato da ambo le parti;
- altre forme di controllo da parte del Comune;
- I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto.

7. L'affidatario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti.

8. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

Articolo 16 --Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica.

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso la procedura di cui alla parte terza del codice degli appalti, secondo le previsioni di cui all'articolo 164, comma 2 e seguenti del codice medesimo (D. Lgs. 50/2016)
2. Il Piano Economico finanziario e i criteri generali per l'affidamento in concessione del singolo impianti di rilevanza economica (Servizi produttivi) sono definiti dal Consiglio Comunale.
3. L'ufficio Sport formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i

requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.

4. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due sub-criteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
5. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali già indicati nel presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.
6. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.
7. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi e nell'esercizio di attività economiche collaterali il concessionario:
 - è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nel presente Regolamento;
 - assume il rischio operativo di impresa;
 - dichiara di essere consapevole che il corrispettivo per la gestione sono gli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto;
 - provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso;
 - osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire dell'impianto.

Articolo 17 - Norme comuni a tutte le gestioni degli Impianti Sportivi .

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in convenzione o concessione, fatta salva, previa autorizzazione dell'amministrazione, la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo, come disciplinato dalla convenzione di affidamento o dal contratto di concessione.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti:
 - a. che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
 - b. i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
 - c. che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

- d. **Restano ferme le previsioni di legge preclusive alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione**

Articolo 17 bis - Norme specifiche per le concessioni degli Impianti Sportivi .

1. **I contratti di disciplina delle concessioni in gestione devono essere corredati da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In ogni caso la durata della concessione deve essere adeguata a quella prevista per la realizzazione del progetto.**
2. **Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le attrezzature predette rimarranno di proprietà del concedente.**
3. **Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:**
 - **risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate nel capitolato d'appalto in concessione;**
 - **revoca motivata della concessione da parte dell'Amministrazione.**
4. **La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:**
 - a. **omessa presentazione del rendiconto di gestione;**
 - b. **accertato occultamento di avanzi di gestione;**
 - c. **esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;**
 - d. **violazione del divieto di cessione della concessione;**
 - e. **violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;**
 - f. **carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla concessione;**
 - g. **ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo;**
 - h. **conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;**
 - i. **altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.**
5. **L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):**
 - a) **motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;**
 - b) **situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;**
 - c) **perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsto dal presente Regolamento;**
 - d) **ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il**

concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Roseto degli Abruzzi o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

- 6. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo in occasione della verifica di metà periodo nonché nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione gestore abbia deciso il proprio scioglimento.**
- 7. In tutte le concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo.**

Articolo 18 - Funzioni di vigilanza esercitate dall'affidatario/ concessionario e relativa responsabilità

- 1. L'affidatario/ concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente Regolamento.**
- 2. L'affidatario/ concessionario, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.**
- 3. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare dell'affidamento o concessione in uso dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende all'affidatario/ concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.**

Articolo 19 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

- 1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:**
 - a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
 - b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche;
 - c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
 - d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
 - e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano danno all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
 - f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
 - g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari

senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punibile con sanzioni amministrative e/o, in relazione alla gravità e/o alla reiterazione, con decadimento della convenzione.

Articolo 20 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso e corretta tenuta degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.
2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale o altre forze dell'ordine, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.
3. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo di Polizia Municipale ed in via più generale le forze di Polizia dello stato. A tal fine gli organi di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in qualsiasi momento.

Articolo 21 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per l'utilizzo degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alla seguente normativa: Legge 23/1996, Decreto Legislativo 297/94, Legge 289/2002;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla seguente normativa Legge 91/1981, Legge 289/2002, Legge 128/2004;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
 - e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali;
 - f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili,
 - g) per la concessione di eventuali contributi al Regolamento generale in materia di concessione dei contributi ed alla normativa vigente in materia.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle palestre annesse alle

scuole di proprietà di altri Enti pubblici e a cui, a seguito di apposita convenzione tra Comune e ente proprietario, venga trasferita al Comune di Roseto degli Abruzzi la gestione/utilizzo delle palestre stesse, fatta salva la relativa disciplina stabilita dal medesimo Ente proprietario.

Articolo 22 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le gestioni degli impianti sportivi convenzionate, in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente Regolamento, restano regolate dalle disposizioni pattizie in essere fino alla loro scadenza.

2. Con l'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento s'i intendono abrogate le disposizioni contenute nel testo ed ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto previsto nel presente regolamento. Modificato.